

**Convenzione
per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi
in Europa**

Conclusa a Berna il 19 settembre 1979

**Approvata dall'Assemblea federale l'11 dicembre 1980²
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 12 marzo 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1982**

(Stato 14 dicembre 2004)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Visto che il Consiglio d'Europa si prefigge di attuare un'unione più stretta fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di cooperare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che occorre preservare e trasmettere alle generazioni future;

Riconosciuta l'essenziale importanza della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Constatate la rarefazione di numerose specie di flora e fauna selvatiche e la minaccia d'estinzione che grava su talune di loro;

Consci che la conservazione dei biotopi è un elemento essenziale per la protezione e la preservazione della flora e della fauna selvatiche;

Riconoscendo che, nei loro obiettivi e programmi nazionali, i governi dovrebbero tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle numerose domande d'azione comune di governi e istanze internazionali, segnatamente di quelle della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, del 1972, e dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della Conservazione della vita selvatica, le raccomandazioni della Risoluzione numero 2 della seconda Conferenza ministeriale europea sull'ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1

1. Scopo della presente Convenzione è di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, segnatamente delle specie e dei biotopi la cui conservazione richiede la cooperazione di più Stati, e di promuovere tale cooperazione.

2. Attenzione particolare è rivolta alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate d'estinzione e vulnerabili

Art. 2

Le Parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietà o forme minacciate a livello locale.

Art. 3

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti necessari all'attuazione di politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, prestando particolare attenzione alle specie minacciate d'estinzione e vulnerabili, soprattutto a quelle endemiche e ai biotopi minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna, nella sua politica di pianificazione e di sviluppo e nei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche.
3. Ogni Parte contraente promuove l'educazione e la diffusione di informazioni generali concernenti la necessità di conservare specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro biotopi.

Capitolo II Protezione dei biotopi

Art. 4

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere i biotopi delle specie di flora e di fauna selvatiche, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II, e per salvaguardare i biotopi minacciati nella loro esistenza.
2. Le Parti contraenti tengono conto, nelle loro politiche di pianificazione e di sviluppo, dei bisogni della conservazione delle zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitarne o ridurne il più possibile qualsiasi deterioramento.
3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III e che, per la loro ubicazione rispetto alle vie di migrazione, risultano appropriate come aree di svernamento, di assembramento, d'alimentazione, di riproduzione o di muta.
4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare quanto necessario i loro sforzi per proteggere i biotopi di cui al presente articolo, laddove siano situati in regioni estendenti da una parte e dall'altra del confine.

Capitolo III Conservazione delle specie

Art. 5

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di flora selvatica enumerate nell'allegato I. Sono vietate la raccolta, la raccattatura, il taglio o lo sradicamento intenzionali delle piante ivi menzionate. Ogni Parte contraente vieta quanto necessario la detenzione o la commercializzazione di queste specie.

Art. 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

- a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d'uccisione intenzionale;
- b. la deteriorazione o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
- c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la perturbazione abbia un effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;
- d. la distruzione o la raccattatura intenzionali delle uova nella natura o la loro detenzione, anche se vuote;
- e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, qualora tale provvedimento contribuisca all'efficacia delle disposizioni del presente articolo.

Art. 7

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III.
2. Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l'esistenza di queste popolazioni, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.
3. Questi provvedimenti comprendono in particolare:

- a. l'istituzione di periodi di chiusura e/o d'altri provvedimenti regolamentari d'esercizio;
- b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente;
- c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell'offerta a scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.

Art. 8

Quanto alla cattura o all'uccisione delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III e nel caso in cui siano fatte deroghe conformi all'articolo 9 per quanto concerne le specie enumerate nell'allegato II, le Parti contraenti vietano l'impiego di qualsiasi mezzo non selettivo di cattura e di uccisione e di mezzi atti a provocare localmente la scomparsa o a turbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di una specie, in particolare i mezzi enumerati nell'allegato IV.

Art. 9

1. Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell'impiego dei mezzi di cui all'articolo 8:

- nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
- per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;
- nell'interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;
- a fini di ricerca e d'educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d'allevamento;
- per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selettivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

2. Le Parti contraenti sottopongono al Comitato permanente un rapporto biennale sulle deroghe fatte in virtù del paragrafo precedente. Tale rapporto deve menzionare:

- le popolazioni che sono o sono state oggetto delle deroghe e, se possibile, il numero degli esemplari implicati;
- i mezzi d'uccisione o di cattura autorizzati;
- le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono intervenute;
- l'autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sono state adempiute e a prendere le decisioni concernenti i mezzi impiegabili, i loro limiti e le persone incaricate dell'esecuzione;
- i controlli fatti.

Capitolo IV: Disposizioni particolari per le specie migratrici

Art. 10

1. Oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici enumerate negli allegati II e III e la cui area di ripartizione si estende sui loro territori.

2. Le Parti contraenti prendono provvedimenti al fine d'assicurare che i periodi di chiusura e/o altri provvedimenti regolamentari d'esercizio istituiti in virtù del paragrafo 3.a dell'articolo 7 corrispondano veramente ai bisogni delle specie migratrici enumerate nell'allegato III.

Capitolo V: Disposizioni complementari

Art. 11

1. Nell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a:

- a. cooperare ogni volta sia utile, segnatamente quando tale cooperazione possa rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente agli altri articoli della presente Convenzione;
- b. promuovere e coordinare i lavori di ricerca connessi con le finalità della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna a:

- a. promuovere la reintroduzione delle specie indigene di flora e di fauna selvatiche, quando tale provvedimento contribuisca alla conservazione di una specie minacciata d'estinzione, a condizione

ch'essa proceda preliminarmente, tenuto conto delle esperienze di altre Parti contraenti, a uno studio volto a stabilire se tale reintroduzione sia efficace e accettabile;

b. controllare severamente l'introduzione delle specie non indigene.

3. Ogni Parte contraente comunica al Comitato permanente le specie che beneficiano di una protezione assoluta sul suo territorio e non sono menzionate negli allegati I e II.

Art. 12

Le Parti contraenti possono prendere, per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, provvedimenti più severi di quelli previsti nella presente Convenzione.

Capitolo VI: Comitato permanente

Art. 13

1. Ai fini della presente Convenzione è costituito un Comitato permanente.

2. Ogni Parte contraente può farsi rappresentare nel Comitato permanente da 1 o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, se non è Parte contraente della Convenzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e non Parte contraente della Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una sua riunione.

Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione o della gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi e appartenente ad una delle categorie seguenti:

a. organismi o istituzioni internazionali, governative o no, o organismi o istituzioni nazionali governative;

b. organismi o istituzioni nazionali non governative, riconosciute a tal fine dallo Stato di sede, possono informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, tre mesi innanzi la riunione del Comitato, della loro intenzione di farsi rappresentare da osservatori. Quest'ultimi sono ammessi alla riunione salvo che, almeno un mese prima, un terzo delle Parti contraenti abbia comunicato la loro opposizione al Segretario Generale.

4. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima volta si riunirà entro un anno a contare dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni e, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.

6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno.

Art. 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:

- rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione, compresi gli allegati, e esaminare le modificazioni che potessero essere necessarie;
- fare raccomandazioni alle Parti contraenti sui provvedimenti da prendere per l'attuazione della presente Convenzione;
- raccomandare i provvedimenti appropriati per assicurare l'informazione del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;
- fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri circa l'opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;
- fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l'efficacia della presente Convenzione e vertente in particolare sulla conclusione, con Stati non Parti contraenti della Convenzione, di accordi atti a rendere più efficace la conservazione di specie o di gruppi di specie.

2. Per l'adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere

riunioni di gruppi peritali.

Art. 15

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

Capitolo VII Emendamenti

Art. 16

1. Qualsiasi emendamento degli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente il quale:

- a. per gli emendamenti degli articoli 1 a 12, sottopone il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all'accettazione delle Parti contraenti;
- b. per gli emendamenti degli articoli 13 a 24, sottomette il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Il testo approvato è comunicato per accettazione alle Parti contraenti.

3. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti contraenti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2.a e 3 del presente articolo sono applicabili all'accettazione di nuovi allegati della presente convenzione.

Art. 17

1. Qualsiasi emendamento degli allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente, il quale può accettarlo alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo accettato è comunicato alle Parti contraenti.

3. Dopo tre mesi dalla sua accettazione da parte del Comitato permanente e salvo che un terzo delle Parti contraenti non abbia notificato obiezioni, qualsiasi emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno notificato obiezioni.

Capitolo VIII Composizione delle controversie

Art. 18

1. Il Comitato permanente facilita quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà sorta nell'esecuzione della Convenzione.

2. Qualsiasi controversia fra Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, se non è composta sulla scorta delle disposizioni del paragrafo precedente o per via di negoziati tra le parti in causa e salvo che tali parti non convengano altrimenti, è, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri ne designano un terzo. Se, riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una parte non ha designato il suo arbitro entro tre mesi a contare dalla richiesta d'arbitrato, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo vi procede, a domanda dell'altra parte, entro un nuovo termine di tre mesi. La stessa procedura s'applica nel caso in cui i tre arbitri non possano mettersi d'accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla designazione dei due primi arbitri.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti, di cui una sia uno Stato membro della Comunità economica europea, essa stessa Parte contraente, l'altra Parte contraente indirizza la richiesta d'arbitrato sia

a questo Stato membro sia alla Comunità, che le comunicheranno congiuntamente, entro due mesi dopo il ricevimento della domanda, se lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, si costituiscono parte in causa. In mancanza di tale comunicazione nel termine suddetto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati una sola e stessa parte in causa per l'applicazione delle disposizioni inerenti alla costituzione e alla procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte in causa.

4. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. Il lodo è definitivo e obbligatorio.

5. Ogni Parte in causa sopporta le spese dell'arbitro da lei designato e le Parti, in parti uguali, quelle del terzo arbitro, come anche le altre spese cagionate dall'arbitrato.

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 19

1. La presente Convenzione è aperta sia alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, sia alla firma della Comunità economica europea.

Fino all'entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma anche di qualsiasi altro Stato a tal fine invitato dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. La Convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario o della Comunità economica europea, che esprimessero ulteriormente il loro consenso ad essere vincolati da essa, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione

Art. 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a firmarla conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, non l'avrà ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui s'applica la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, con notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, formulare una o più riserve riguardo a certe specie enumerate negli allegati I a III e/o, per talune di queste specie indicate nella o nelle riserve, riguardo a certi mezzi o metodi di caccia e ad altre forme di sfruttamento menzionate nell'allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l'applicazione della presente Convenzione a un territorio

designato nella dichiarazione prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 21 può, per il territorio di cui si tratta, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Non è ammessa nessun'altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 23

1. Ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento, disdire la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 24 Campo di applicazione della convenzione il 6 agosto 2004

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea, ai firmatari della presente Convenzione e a qualsiasi altra Parte contraente:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 19 e 20;
- d. qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13;
- e. qualsiasi rapporto allestito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
- f. qualsiasi emendamento o nuovo allegato accettato conformemente agli articoli 16 e 17 e la data in cui questo emendamento o questo nuovo allegato entra in vigore;
- g. ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21;
- h. ogni riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22;
- i. il ritiro di qualsiasi riserva effettuata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 22;
- j. qualsiasi notificazione fatta in virtù delle disposizioni dell'articolo 23 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato e alla Comunità economica europea firmatari, nonché a qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione o ad aderirvi.

(seguono le firme)

Campo di applicazione della convenzione il 6 agosto 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	13 gennaio	1999	1° maggio	1999
Andorra	13 ottobre	2000	1° febbraio	2001
Austria	2 maggio	1983	1° settemb	1983

			re	
Azerbaijan	28 marzo	2000 A	1° luglio	2000
Belgio [*]	24 agosto	1990	1° dicembre	1990
Bulgaria [*]	31 gennaio	1991 A	1° maggio	1991
Burkina Faso	14 giugno	1990 A	1° ottobre	1990
Cipro [*]	16 maggio	1988	1° settembre	1988
Comunità (CE/UE/CEE) europea	7 maggio	1982	1° settembre	1982
Croazia [*]	3 luglio	2000	1° novembre	2000
Danimarca ^{** **}	8 settembre	1982	1° gennaio	1983
Estonia	3 agosto	1992 A	1° dicembre	1992
Finlandia [*]	9 dicembre	1985	1° aprile	1986
Francia ^{** **}	26 aprile	1990	1° agosto	1990
Germania [*]	13 dicembre	1984	1° aprile	1985
Grecia ^{**}	13 giugno	1983	1° ottobre	1983
Irlanda	23 aprile	1982	1° agosto	1982

Islanda * **	17 giugno	1993	1° ottobre	1993
Italia	11 febbraio	1982	1° giugno	1982
Lettonia *	23 gennaio	1997	1° maggio	1997
Liechtenstein	30 ottobre	1980	1° giugno	1982
Lituania *	5 settembre	1996	1° gennaio	1997
Lussemburgo	23 marzo	1982	1° luglio	1982
Macedonia *	17 dicembre	1998	1° aprile	1999
Malta * **	26 novembre	1993	1° marzo	1994
Marocco	25 aprile	2001 A	1° agosto	2001
Moldova	24 maggio	1994 A	1° settembre	1994
Monaco	7 febbraio	1994 A	1° giugno	1994
Norvegia * **	27 maggio	1986	1° settembre	1986
Paesi Bassi *	28 ottobre	1980	1° giugno	1982
Polonia *	13 settembre	1995	1° gennaio	1996
Portogallo	3 febbraio	1982	1° giugno	1982

Regno Unito *	28 maggio	1982	1° settembre	1982
Jersey	25 ottobre	2002	25 ottobre	2002
Repubblica Ceca *	25 febbraio	1998	1° giugno	1998
Romania	18 maggio	1993 A	1° settembre	1993
Senegal	13 aprile	1987 A	1° agosto	1987
Slovacchia *	23 settembre	1996	1° gennaio	1997
Slovenia *	29 settembre	1999	1° gennaio	2000
Spagna *	27 maggio	1986	1° settembre	1986
Svezia	14 giugno	1983	1° ottobre	1983
Svizzera	12 marzo	1981	1° giugno	1982
Tunisia *	12 gennaio	1996 A	1° maggio	1996
Turchia *	2 maggio	1984	1° settembre	1984
Ucraina *	5 gennaio	1999	1° maggio	1999
Ungheria *	16 novembre	1989 A	1° marzo	1990

*	Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.	
**	Obiezioni, vedi qui appresso.	
	Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.	

Allegato I Specie di flora assolutamente protette Algae Pteridophyta Gymnospermae Angiospermae Bryophyta Bryopsida: Anthocerotae Bryopsida: Hepaticae Bryopsida: Musci Specie endemiche della regione macaronese Pteridophyta

Allegato II Specie faunistiche assolutamente protette Vertebrati Mammiferi Uccelli Rettili Anfibi Pesci Chondrichthyes Osteichthyes Invertebrati Artropodi Molluschi Echinodermi Cnidari Spugne Note all'Allegato II

Allegato III Specie faunistiche protette Vertebrati Mammiferi Uccelli Rettili Anfibi Pesci Invertebrati Artropodi Molluschi Anellidi

Allegato IV Mezzi e metodi di uccisione e di cattura e altre forme di sfruttamento vietati

RU 1982 802; FF 1980 III 198

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF dell'11 dic. 1980 (RU 1982 801).

Stato 11. luglio 2006

Per suggerimenti e osservazioni: [Centro delle pubblicazioni ufficiali](#)